

**L.R. 26 novembre 2020, n. 7:** "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali." – Oggetto assembleare n. 1622/2020

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 24 novembre 2020**

### **SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA**

La presente legge non prevede oneri aggiuntivi sul bilancio regionale in quanto non sono introdotte nuove funzioni in aggiunta a quelle già disciplinate da leggi vigenti. Le funzioni già assegnate all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) sono riportate in capo alla Regione, che gestirà direttamente le risorse autorizzate dalle leggi regionali abrogate e/o modificate come meglio descritto nella presente scheda tecnico-finanziaria.

La legge nasce dalla necessità - anche a seguito della riforma del sistema di governo dettata dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna) - di modificare l'assetto istituzionale dell'esercizio delle competenze in materia di beni artistici, culturali e naturali riportandole sulle strutture organizzative direttamente dipendenti dalla Giunta Regionale.

L'articolato della legge si compone di 19 articoli.

**L'articolo 1** individua le finalità della legge, disciplinando la prima fase di riordino istituzionale, e definisce l'esercizio delle funzioni in materia di patrimonio culturale da parte della Regione Emilia-Romagna.

**L'articolo 2** dettaglia il trasferimento dell'esercizio delle funzioni dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali alla Regione a partire dal 1° gennaio 2021, data nella quale l'Istituto cessa di svolgere ogni attività che non sia finalizzata alla soppressione dell'Istituto medesimo.

La Regione Emilia-Romagna riacquisisce i beni di IBACN, le sue risorse strumentali, il personale dipendente, così come i compiti e le funzioni in capo all'Istituto. La Regione subentra dal primo gennaio 2021 nei rapporti attivi e passivi afferenti alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale, mentre per quanto attiene la definizione dei restanti rapporti attivi e passivi non conclusi alla data del 31/12/2020 si provvederà alla nomina di un Commissario con il compito di provvedere alla realizzazione della fase di liquidazione propedeutica alla soppressione dell'Istituto. Il Commissario dura in carica 6 mesi (prorogabili una sola volta per ulteriori 6 mesi). Alla scadenza del termine della gestione commissariale l'Istituto dei beni artistici culturali e naturali è soppresso e la Regione subentra in ogni rapporto attivo e passivo dell'Istituto. Il commissario procede alla ricognizione dei rapporti in essere e al trasferimento della giacenza di cassa alla Regione, così come le somme impegnate a favore dell'Istituto e iscritte nel conto residui della Regione sono versate all'entrata del bilancio per la successiva riassegnazione a copertura degli oneri conseguenti ai rapporti giuridici in cui la Regione subentra.

**L'articolo 3** specifica che dalla data del 1° gennaio 2021 la Regione esercita, oltre alle funzioni disciplinate dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 18, anche le funzioni in materia di patrimonio culturale, ovvero quelle già assegnate all'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna dall'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 nel settore del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio regionale. Gli art. 3 e 4, per evidenti ragioni di razionalizzazione della disciplina regionale in materia del patrimonio culturale, incorporano altresì le funzioni regionali di cui alla legge 1° dicembre 1998 n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative

straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) che, con la presente legge, viene abrogata.

**L'articolo 4** riguarda la modalità di svolgimento delle funzioni di cui all'articolo che precede. Sono previste **spese dirette** di acquisizione beni e servizi nonché la **concessione di contributi a soggetti pubblici e/o privati anche in conto capitale**.

Per tali fini la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli enti pubblici. Spetta alla Giunta regionale approvare criteri e modalità di concessione dei contributi.

**L'articolo 5** istituisce il Comitato scientifico per il patrimonio culturale con funzioni consultive per la Giunta, Il Comitato può esprimersi sulla programmazione regionale, su proposte normative e in generale su quanto attiene progetti o intervento relativi al patrimonio culturale. La durata, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico e gli **eventuali i compensi** dei suoi componenti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale. Questo Comitato sostituisce i comitati scientifici di ausilio per lo svolgimento delle funzioni attribuite che IBACN aveva facoltà di istituire in base all'art. 1, comma 1 bis della legge regionale n. 29/95 di cui, col presente progetto, si propone l'abrogazione.

**L'articolo 6** sostituisce l'articolo 3 della legge regionale n. 18/2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) indicando le funzioni che spetteranno alla Regione.

**L'articolo 7** sostituisce l'articolo 6 della legge regionale n. 18/2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) indicando nello specifico le modalità di svolgimento delle funzioni regionali. A tal fine la Regione attua **interventi diretti per acquistare o concorrere all'acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico**. La Regione può inoltre concedere **contributi anche in conto capitale a soggetti pubblici o privati** per un'ampia serie di interventi indicati nell'articolo 6 sostituito.

Nell'ambito delle iniziative sopra citate, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati - titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale – i quali garantiranno l'accesso al patrimonio e ai relativi servizi culturali.

Spetta alla Giunta approvare gli schemi degli accordi e delle convenzioni e stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

**L'articolo 8** sostituisce l'articolo 7 della legge regionale n. 18/2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), che norma le modalità di presentazione del programma di triennale in materia di musei, archivi storici, biblioteche e beni culturali da parte della Giunta Regionale all'Assemblea Legislativa a cui spetta l'approvazione. Oltre agli obiettivi da perseguire per ciascun servizio, il programma indica: le priorità e gli indirizzi per il riparto delle risorse tra i diversi settori, gli indirizzi per la definizione delle convenzioni e degli accordi e i parametri per la valutazione dei risultati degli interventi regionali.

**L'articolo 9** apporta modifiche normative all'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale n.43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

**L'articolo 10** apporta modifiche normative sostituendo il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge n.11/2004 (Sviluppo regionale delle società dell'informazione). Archiviazione e conservazione digitale sono previste anche per documenti a rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione.

**L'articolo 11** apporta modifiche normative sostituendo il comma 3 dell'articolo 16 della legge n.11/2004 (Sviluppo regionale delle società dell'informazione); in particolare la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali - partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti indicati - hanno l'obbligo di utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici.

**L'articolo 12** apporta modifiche normative eliminando il riferimento all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), presente nella legge regionale n.30/2014 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive) (articolo 1, comma 2).

**L'articolo 13** sostituisce l'articolo 3 della legge regionale n.16/2014 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) e pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione del piano annuale delle azioni e degli interventi, ivi comprese le relative modalità attuative.

**L'articolo 14** sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n.16/2014 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) dettagliando in particolare le modalità di attuazione delle diverse azioni di promozione della cultura dei dialetti emiliano-romagnoli. La Regione può quindi **assegnare incarichi per studi e ricerche, stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, concedere contributi a soggetti pubblici o privati** per progetti in relazione al tema, **istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato**.

È compito della Giunta definire criteri e modalità di concessione dei contributi, approvare gli schemi degli accordi e delle convenzioni, indicare le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato.

**L'articolo 15** modifica la legge regionale n. 16/2014 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) al suo articolo 5: il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna, con funzioni propositive e consultive, sarà costituito da massimo cinque membri di comprovata competenza nell'ambito dei dialetti locali, non più da undici membri.

**L'articolo 16** detta le disposizioni finanziarie. Per gli esercizi 2021 e 2022, agli oneri derivanti dagli artt. 2,3,4, 5, si farà fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e L.R. 1° dicembre 1998, n. 40 nel bilancio di previsione 2020/2022. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Per quanto riguarda invece gli interventi descritti negli artt. 7 e 14, non trattandosi della configurazione di nuove funzioni bensì della modifica del soggetto che le svolgerà, la copertura è assicurata nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio con riferimento alle relative leggi di settore (Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18 e Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 16)

L'articolo 17 presenta le disposizioni transitorie, indicando che ai procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate dalla presente legge.

L'articolo 18 definisce le abrogazioni di articoli/commi di precedenti leggi regionali e conclude con le norme finali.

L'articolo 19 dispone l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua abrogazione.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELLA INVARIANZA DELLE SPESE SUL BILANCIO REGIONALE  
PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Pluriennale 2° esercizio</b>	<b>Pluriennale 3° esercizio</b>
Nuove o maggiori spese correnti artt. 2,3,4, 5		3.400.000,00	3.400.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento Artt. 3 e 4		3.245.000,00	2.200.000,00
Minori entrate			
<b><i>Totale oneri da coprire</i></b>		6.645.000,00	5.600.000,00
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa		6.645.000,00	5.600.000,00
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b><i>Totale mezzi di copertura</i></b>		6.645.000,00	5.600.000,00